

Roma, 25 giugno 2009

Prot. n. 817/SNS

Agli Associati Studi

p.c. Agli Associati Autoscuole

Oggetto: CIRCOLARE ACI/PRA DEL 22/06/2009 SU AUTENTICHE

Con la circolare in oggetto viene aggiornato il documento sull'autenticazione degli atti per le trascrizioni e le iscrizioni al PRA da parte dei titolari degli STA.

Nel rammentare che in tale documento sono riportati in grassetto gli interventi di, appunto, aggiornamento, si evidenziano qui di seguito quelli più rilevanti.

1. La medesima procedura di richiesta intestazione/dichiarazione di proprietà stabilita per i veicoli di importazione parallela in presenza della fattura estera di cessione viene estesa anche in presenza del "contratto" estero, purchè debitamente tradotto secondo le regole vigenti.
2. L'atto di vendita con riserva di proprietà, oltre che per l'usato già iscritto al PRA, può essere autenticato dal titolare dello STA (o dipendente delegato) anche per un veicolo nuovo, *purchè si tratti di immatricolazione rientrante nel regime dello STA stesso (benchè tecnicamente non praticabile)*.
3. Non è possibile, sul CdP autenticato, sostituire il nominativo dell'acquirente, per cui occorre in questo caso redigere un atto bilaterale firmato dal venditore e dall'acquirente "effettivo", procedendo come indicato nel documento aggiornato. Qualora invece il nominativo errato venga indicato prima della sottoscrizione del venditore (e quindi prima dell'autenticazione), o si procede preventivamente a un duplicato del CdP per deterioramento, ovvero – senza far apporre alcuna sottoscrizione sul CdP – si fa sottoscrivere una dichiarazione di vendita unilaterale redatta a parte, sempre annullando sul CdP il nominativo errato.
Se invece la vendita autenticata (o come nel caso dell'ipoteca) è su un foglio a parte, non è possibile modificare la targa (o il telaio nel caso, appunto, di ipoteca su veicolo di nuova immatricolazione in regime STA), occorrendo redigere un nuovo atto bilaterale con il numero di targa (o il telaio) giusto, procedendo anche qui come indicato nel documento aggiornato.
4. Nella misura in cui venga aperto un nuovo STA, esso, per autenticare, deve effettivamente "operare", cioè presentare direttamente immatricolazioni e/o trascrizioni in regime STA (in altre parole, come peraltro è già noto, non può uno STA limitarsi ad autenticare).
5. Per converso uno STA "operativo" può autenticare anche durante il periodo di un'eventuale sospensione del collegamento telematico (quale provvedimento disciplinare), essendo solo il distacco definitivo a inibire la funzione autenticatrice.
6. Rispetto alle indicazioni già fornite, il documento aggiornato, in tema di soggetti abilitati all'autentica, aggiunge la possibilità di delegare il socio "non" amministratore di SNC (cioè il cosiddetto "socio d'opera") cui venga conferita una procura institoria (art. 2203 Codice Civile, non è una normale procura, e va iscritta al Registro delle Imprese). Con l'occasione si ricorda che i soggetti delegati non hanno a loro volta il potere di delegare, e che – nel caso di dipendenti – questi devono essere a tempo pieno e indeterminato.

7. Nel caso che in autentica non siano indicati i “poteri di firma”, se si allega un certificato del Registro Imprese in bollo e non anteriore a sei mesi, indipendentemente da quanto indicato nel documento aggiornato, si evitano di sicuro rischi tributari relativi all’imposta di bollo. In ogni caso è possibile richiedere certificati del Registro Imprese ad hoc, che riportino i poteri ma senza dover acquisire documenti di molte pagine.
8. Come noto, la funzione autenticatrice esiste solo presso i locali dello STA: ora il documento aggiornato, ad evitare qualunque equivoco, specifica che nel corpo dell’autentica sia indicato che la sottoscrizione è stata apposta e raccolta “presso la sede dello STA”. Non è l’unico modo di attestarlo, si può in alternativa aggiungere l’indirizzo dello STA dove si indicano la data e la località di autentica (esempio, Roma – Piazza Marconi 25, 24.6.2009). In aggiunta la firma dell’autenticatore deve essere apposta “per esteso e leggibile”.
9. L’Aci dà poi indicazioni ai propri Sportelli PRA di non autenticare più atti per i quali non venga contestualmente chiesta la trascrizione o l’iscrizione.
Si ritiene opportuno, in proposito, che gli Associati segnalino eventuali comportamenti difformi presso i richiamati Sportelli PRA (del genere “passaggio trascritto sulla base della sola presenza del venditore”, soggetto che – al contrario, com’è noto – non ha alcun titolo per richiedere formalità agli Sportelli Pubblici).
10. Viene, infine, definitivamente chiarito che le segnalazioni per marca “assente o di data posteriore” sull’atto autenticato devono essere effettuate all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per sede del venditore, ergo tali violazioni non dovrebbero più incidere sullo studio di consulenza, e quest’ultimo può procedere alla formalità senza farsi carico della situazione.

Con l’occasione si pone pure alla Vs. attenzione la nota del Ministero dell’Interno, dell’8/6/2009, diramata ai Comuni (e non solo), sempre in materia di autentiche.

Ai Segretari Provinciali Studi l’invito ad organizzare incontri di formazione con il coinvolgimento del PRA locale per discutere ed analizzare le novità introdotte con la circolare. Iniziative che, nel rispetto della “solita” procedura, potrà essere considerata nel percorso formativo 2009.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni